



**Data di pubblicazione:** 25/01/2022

**Nome allegato:** *All. 1 Capitolato Tecnico.pdf*

**CIG:** 9068846876;

**Nome procedura:** *Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 2, comma 3 del D.L 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, in modalità dematerializzata, volta all'affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico per la fornitura urgente di mascherine protettive FFP2 senza valvola per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, di durata annuale, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b, del D. Lgs. 50/2016*

*Gara ASP n. 2947582*

*Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 2, comma 3 del D.L 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, in modalità dematerializzata, volta all'affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, di durata annuale, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b, del D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto la «Fornitura urgente di mascherine protettive FFP2 senza valvola per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19»*

**INPS**



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione centrale Risorse strumentali e  
Centrale unica acquisti

## **ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE**

Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti

### **ALLEGATO 1 ALLA LETTERA DI INVITO**

#### **CAPITOLATO TECNICO**

**Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 2, comma 3 del D.L 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, in modalità dematerializzata, volta all'affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, di durata annuale, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b, del D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto la «Fornitura urgente di mascherine protettive FFP2 senza valvola per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19»**

**CIG: 9068846876**

**Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma (RM)**

**C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001**

*Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 2, comma 3 del D.L 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, in modalità dematerializzata, volta all'affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, di durata annuale, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b, del D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto la «Fornitura urgente di mascherine protettive FFP2 senza valvola per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19»*

## SOMMARIO

PREMESSA.....	3
1. DEFINIZIONI .....	3
2. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	5
3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA .....	5
4. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA, ORDINATIVO DI FORNITURA E TEMPI DI CONSEGNA.....	7
5. VERIFICA DI CONFORMITA' E RESI PER PRODOTTI NON CONFORMI .....	9
6. GARANZIA DEI PRODOTTI .....	9
7. PENALI.....	10

*Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 2, comma 3 del D.L 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, in modalità dematerializzata, volta all'affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, di durata annuale, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b, del D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto la «Fornitura urgente di mascherine protettive FFP2 senza valvola per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19»*

## **PREMESSA**

L'art. 2, comma 3, del D. L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modifiche dalla Legge n. 120 del 12 settembre 2020, ha disposto, tra l'altro, che la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D. Lgs. n. 50/2016, per i settori ordinari, può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.

Premesso quanto sopra, l'**INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale** (a seguire anche «**INPS**» o «**Istituto**» o «**Stazione Appaltante**» o «**Amministrazione Aggiudicatrice**») indice una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, e dell'art. 2, comma 3 del D.L 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, in modalità dematerializzata, volta all'affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, di durata annuale, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b, del D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto la «Fornitura urgente di mascherine protettive FFP2 senza valvola per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19» (a seguire anche «**Appalto**» o «**Fornitura**»).

In esito a precedente Avviso, al fine di favorire la massima partecipazione, nonché in un'ottica di massima concorrenza e trasparenza, l'Istituto ha acquisito le manifestazioni di interesse da Operatori Economici qualificati nel settore merceologico di riferimento (a seguire anche «Operatori Economici» o «Operatori»), al fine di selezionarne almeno cinque, ove esistenti in tale numero, soggetti idonei, ai sensi dell'art. 63, del D.Lgs. 50/2016, da invitare alla suddetta procedura.

Con la stessa finalità e nella medesima ottica, l'INPS procede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché sulla piattaforma telematica ASP, della presente Lettera di Invito e dei relativi allegati, così da consentire la partecipazione alla presente procedura a tutti gli Operatori Economici che vi abbiano interesse, anche ove non avessero trasmesso la manifestazione di interesse di cui al predetto Avviso.

Premesso quanto sopra, l'**INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale** (a seguire anche «**INPS**» o «**Istituto**» o «**Stazione Appaltante**» o «**Amministrazione Aggiudicatrice**»), indice una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 2, comma 3 del D.L 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, in modalità dematerializzata, volta all'affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, di durata annuale, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b, del D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto la «Fornitura urgente di mascherine protettive FFP2 senza valvola per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19» (a seguire anche «**Appalto**» o «**Fornitura**»).

Il presente Capitolato (come di seguito definito) intende regolamentare le caratteristiche tecnico-prestazionali e merceologiche che la Fornitura oggetto di affidamento dovrà possedere, nonché gli obblighi connessi alla relativa esecuzione.

### **1. DEFINIZIONI**

Nel presente Capitolato (come di seguito definito), sarà utilizzata la terminologia di seguito specificata:

- «**Accordo Quadro**»: il contratto pubblico di carattere normativo e aperto, disciplinato dall'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, che verrà sottoscritto con l'Aggiudicatario

*Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 2, comma 3 del D.L. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, in modalità dematerializzata, volta all'affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, di durata annuale, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b, del D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto la «Fornitura urgente di mascherine protettive FFP2 senza valvola per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19»*

(come di seguito definito) della Fornitura (come di seguito definita), il quale avrà come scopo quello di stabilire, in via preventiva, le condizioni contrattuali dei Contratti Attuativi (come di seguito definiti) da aggiudicarsi durante il periodo di validità dell'Accordo stesso, in particolare per quanto riguarda le quantità dei prodotti da acquisirsi;

- «**Affidatario**», «**Aggiudicatario**» o «**Appaltatore**» o «**Fornitore**»: il soggetto cui, in caso di aggiudicazione, sarà affidato l'Accordo Quadro in relazione alla Fornitura in oggetto, all'esito dell'avviata selezione ad evidenza pubblica;
- «**Assistente del Direttore dell'Esecuzione**»: soggetto eventualmente nominato dalla Stazione Appaltante, anche presso le Sedi Destinatari della Fornitura, con il compito di fornire ausilio al Direttore dell'Esecuzione nell'espletamento delle funzioni e dei compiti di relativa spettanza;
- «**Capitolato**» o «**Capitolato Tecnico**»: il presente documento, e costituente parte integrante e sostanziale della documentazione di gara, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
- «**Codice**»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*»;
- «**Contratto Attuativo**»: il singolo contratto che, in attuazione di quanto stabilito nell'Accordo Quadro, viene eventualmente concluso con l'Aggiudicatario della procedura, e nel quale vengono definiti, *inter alia*, i quantitativi oggetto di Fornitura, che l'Istituto potrà acquistare nell'ambito del Contratto Attuativo stesso;
- «**Direttore dell'Esecuzione**» o «**DEC**»: l'esponente della Stazione Appaltante del quale il Responsabile Unico del Procedimento (come di seguito definito) si avvale in sede di direzione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, nonché di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali;
- «**Documento di Trasporto**»: documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione di consegna dei prodotti oggetto di Ordinato di Fornitura (come di seguito definito), ed avente le caratteristiche determinate con d.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 e specificate nel presente Capitolato;
- «**Lettera di Invito**»: il documento volto a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell'Appalto;
- «**Offerente**», «**Concorrente**», «**Operatore Economico**» o «**Operatore**»: l'Operatore Economico, il raggruppamento di Operatori Economici, il consorzio o comunque l'Operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che concorre alla procedura, che presenta la propria Offerta in vista dell'aggiudicazione dell'Appalto;
- «**Offerta**»: complessivamente inteso, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo ed economico (a seguire anche «**Offerta Economica**»), che l'Operatore Economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;
- «**Posta Elettronica Certificata (PEC)**»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- «**Ordinativo di Fornitura**» o «**OdF**»: la richiesta di Fornitura, emessa verso il Fornitore nell'ambito di un Contratto Attuativo con l'indicazione dei quantitativi di prodotto e delle Sedi Destinatari (come di seguito definite);

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 2, comma 3 del D.L. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, in modalità dematerializzata, volta all'affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, di durata annuale, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b, del D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto la «Fornitura urgente di mascherine protettive FFP2 senza valvola per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19»

- «**Responsabile Unico del Procedimento**» o «**R.U.P.**»: l'esponente dell'Istituto cui competono i compiti relativi all'affidamento e all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- «**Sedi Destinatarie**»: la Direzione Generale (n. 1 punto di consegna), le Direzioni Regionali (n. 20 punti di consegna) e le Direzioni di Coordinamento Metropolitano Roma, Milano e Napoli (n. 3 punti di consegna), presso cui dovranno essere recapitati i prodotti oggetto di Ordinativo di Fornitura. Si specifica che i riferimenti relativi alle predette Direzioni sono reperibili sul sito istituzionale dell'Istituto;
- «**Termine di Consegna**»: il termine entro il quale dovranno essere consegnati i prodotti oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, come indicato nel paragrafo 4 del presente Capitolato Tecnico;
- «**Verbale di Verifica di Conformità**»: verbale attestante le operazioni di verifica di conformità dei prodotti consegnati a quelli oggetto di Ordinativo di Fornitura.

## 2. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Capitolato ha per oggetto la «Fornitura urgente di mascherine protettive FFP2 senza valvola per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19» e ha ad oggetto il prodotto di seguito indicato:

**Tabella n. 1 – Oggetto della Fornitura**

CIG	CPV	Prodotto	Prezzo unitario
9068846876	18143000-3	Mascherine FFP2 (senza valvola)	0,60

## 3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Le semimaschere filtranti tipo FFP2 devono essere conformi alle vigenti normative nazionali e/o comunitarie per quanto attiene alle autorizzazioni, alla produzione, importazione e immissione in commercio. Esse devono essere concepite in modo da essere utilizzate in ambiente sanitario e assistenziale per proteggere l'utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol) e devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

**Descrizione e certificazioni di riferimento:** Semimaschere facciali filtranti tipo FFP2-NRD idonee a coprire il naso, la bocca e il mento, omologate alla norma europea EN 149:2001+A1:2009 "Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking" e idonee per la protezione da agenti biologici aerodispersi, e dotata di marcatura CE.

**Campo di utilizzo:** Adatto all'uso in ambito sanitario.

**Riutilizzabilità:** Monouso non riutilizzabile, durevole per tutto il turno di lavoro.

**Forma:** indifferente (coppa/conchiglia/pieghevole).

**Bardatura:** costituita da almeno due elastici.

**Sistema di aderenza al viso:** Ferretto stringinaso separato dal viso da uno strato protettivo oppure altro sistema per la aderenza al viso.

**Ulteriori caratteristiche:** Senza valvola di espirazione.

**Peso:** Fino a 15 g

*Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 2, comma 3 del D.L 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, in modalità dematerializzata, volta all'affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, di durata annuale, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b, del D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto la «Fornitura urgente di mascherine protettive FFP2 senza valvola per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19»*

## **REQUISITI DEL CONFEZIONAMENTO**

I dispositivi devono essere contenuti in confezioni (scatola resistente) in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto.

Le confezioni dovranno riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:

- codice e nome del prodotto;
- marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del Fornitore;
- descrizione del prodotto;
- marcatura di conformità CE;
- numero di pezzi contenuti;
- dicitura monouso e/o non riutilizzabile;
- eventuali istruzioni d'uso e classe di appartenenza.

Le informazioni sull'uso e sulle eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere stampate sulla confezione e/o contenute in un foglio al suo interno, in lingua italiana e/o inglese e/o pittogrammi e chiaramente leggibili.

La confezione deve essere idonea allo stoccaggio in comuni armadi in dotazione delle Strutture destinatarie e deve garantire agli operatori un facile prelievo del prodotto.

Ogni singola scatola deve essere robusta e facile da aprire, e deve contenere all'interno fino a un numero massimo di 50 pezzi, in modo da permettere l'estrazione di un singolo dispositivo per volta nel rispetto delle norme di igiene.

L'Operatore economico dovrà presentare unitamente all'offerta la Scheda Tecnica del prodotto offerto con le relative certificazioni, firmata digitalmente, corredata di foto dello stesso, del nome del produttore, del nome del modello, della categoria di appartenenza, delle certificazioni rilasciate dagli enti certificatori inseriti nell'elenco della European Commission.

Il Concorrente si impegna a fornire il prodotto al prezzo unitario indicati in sede di Offerta, con le caratteristiche tecniche definite e indicate nel presente Capitolato, e completo di tutti i componenti necessari al corretto, sicuro e immediato funzionamento per l'utilizzo a cui è destinato.

Il prezzo del prodotto comprende anche i costi di imballaggio, di trasporto, di consegna, di verifica di conformità, di eventuali manuali illustrativi, e di ogni altra spesa o costo occorrente all'esecuzione della Fornitura a regola d'arte.

Il prezzo comprende altresì la garanzia di 24 mesi, decorrente dalla data di relativa consegna, per eventuali vizi o difetti che il prodotto dovesse presentare.

Tenuto conto della necessità dell'Istituto di approvvigionarsi di prodotti caratterizzati da un'elevata qualità, tale da garantire la protezione del personale che ne fa uso, i Concorrenti potranno partecipare alla procedura in oggetto **solo ed esclusivamente** nel caso in cui dispongano di prodotti conformi alle specifiche tecniche sopra riportate.

Si specifica che rispetto ai prodotti per cui è richiesto il possesso di apposite certificazioni, **saranno ritenute valide soltanto le certificazioni rilasciate dagli enti certificatori inseriti nell'elenco della European Commission**, consultabile al seguente link: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/>.

Si dà altresì avviso che sarà consultato anche il seguente link della European Safety Federation:

*Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 2, comma 3 del D.L. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, in modalità dematerializzata, volta all'affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, di durata annuale, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b, del D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto la «Fornitura urgente di mascherine protettive FFP2 senza valvola per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19»*

<https://www.eu-esf.org/covid-19/4513-covid-19-suspicious-certificates-for-ppe>.

Non verranno accettate certificazioni rilasciate da enti diversi da quelli riconosciuti dalle istituzioni comunitarie.

Qualora, durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna del prodotto e/o accessori necessari per l'esecuzione della Fornitura, lo stesso può proporre alla Stazione Appaltante la sostituzione del prodotto oggetto della presente procedura con prodotti nuovi che dovessero essere immessi sul mercato, che presentino caratteristiche migliori e che siano in possesso delle certificazioni rilasciate dagli organismi di certificazione di cui al precedente capoverso. Tale sostituzione è possibile solo previo nulla osta della Stazione Appaltante, e mantenendo le condizioni, anche di prezzo, stabilite in sede di gara. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Stazione Appaltante di risolvere l'Accordo Quadro.

Il prodotto deve rispondere alle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'Offerta e a tutte quelle di carattere cogente che venissero emanati nel corso della durata dell'Accordo Quadro.

Il prodotto ed il relativo confezionamento devono essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale.

#### **4. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA, ORDINATIVO DI FORNITURA E TEMPI DI CONSEGNA**

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico.

La consegna dei prodotti oggetto di Ordinativo di Fornitura sarà effettuata, a cura e spese del Fornitore, su tutto il territorio nazionale, presso le Sedi Destinatarie indicate dalla Stazione Appaltante nell'Ordinativo di Fornitura medesimo.

Tutti i prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione dei medesimi anche durante le fasi di trasporto. In particolare, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti offerti devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario dei singoli prodotti che sull'imballaggio esterno.

Ogni singolo prodotto (e non solo il confezionamento esterno) dovrà riportare l'indicazione del nome del produttore, del nome del modello, della categoria di appartenenza, del marchio CE e dell'indicazione dell'ente che ha rilasciato la certificazione (il numero di identificazione dell'ente certificatore).

Si individuano i Termini di Consegna della Fornitura in **15 giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'Ordinativo di tutto il quantitativo dei beni oggetto di Fornitura.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare più Ordinativi.

Gli Ordinativi di Fornitura potranno essere emessi e dovranno essere eseguiti con le modalità di seguito descritte:

- L'Ordinativo di Fornitura potrà essere emesso esclusivamente dalla Direzione centrale Risorse Strumentali e centrale Unica Acquisti dell'INPS (a seguire anche «**DCRSCUA**»);
- nell'ambito del *plafond* massimo spendibile previsto dall'Accordo Quadro, la DCRSCUA potrà emettere Ordinativo di Fornitura indicante il quantitativo richiesto per sé stessa e per le Sedi Destinatarie che abbiano espresso il fabbisogno;

*Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 2, comma 3 del D.L. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, in modalità dematerializzata, volta all'affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, di durata annuale, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b, del D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto la «Fornitura urgente di mascherine protettive FFP2 senza valvola per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19»*

- l'Ordinativo di Fornitura sarà trasmesso mediante Posta Elettronica Certificata;
- il Fornitore si obbliga a non dare seguito a Ordinativi di Fornitura pervenuti in modo difforme da quanto sopra previsto, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore stesso e la DCRSCUA;
- la consegna dovrà avvenire, pena l'applicazione di una penale di cui al successivo paragrafo 7, entro il Termine di Consegna stabilito nel presente Capitolato, decorrente dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore;
- nell'esecuzione della Fornitura, il Fornitore dovrà attenersi strettamente a quanto richiesto con l'Ordinativo di Fornitura;
- nell'Ordinativo di Fornitura saranno specificate le seguenti informazioni:
  - i riferimenti della Sede Destinataria, con l'indicazione del luogo esatto di consegna e del relativo referente, da individuarsi nell'Assistente del Direttore dell'Esecuzione;
  - il numero e la data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
  - denominazione prodotto richiesto con la relativa quantità;
  - l'unità di misura in cui è espressa la quantità richiesta;
  - il prezzo unitario del prodotto al netto dell'IVA;
  - il prezzo complessivo della Fornitura per la quantità dei prodotti richiesti (al netto dell'IVA);
  - la data di consegna.

Al Fornitore non verrà riconosciuto alcun corrispettivo:

- per i prodotti tipologicamente difformi rispetto a quanto richiesto con l'Ordinativo di Fornitura;
- per i prodotti consegnati in assenza e/o in eccedenza dell'Ordinativo di Fornitura;

L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel Documento di Trasporto, la cui copia verrà consegnata al personale della Sede Destinataria deputato a ricevere la consegna dei prodotti.

Il Documento di Trasporto dovrà obbligatoriamente indicare i dati del Fornitore, della Stazione Appaltante e dell'eventuale incaricato del Trasporto, la Sede Destinataria, il numero dell'Ordinativo di Fornitura, la data di emissione dello stesso, la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni consegnati e la data dell'avvenuta consegna.

Il Documento di Trasporto dovrà essere sottoscritto dal personale incaricato dal Fornitore di effettuare la consegna e dal personale della Sede Destinataria deputato alla ricezione dei prodotti oggetto di Ordinativo di Fornitura. La sottoscrizione del Documento di Trasporto da parte del personale della Sede Destinataria non equivale ad accettazione dei prodotti.

La firma posta su tale Documento all'atto del ricevimento della Fornitura, pertanto, indica la mera consegna dei prodotti e non anche la relativa conformità a quanto richiesto con l'Ordinativo di Fornitura.

La Sede Destinataria si riserva di verificare la quantità e la qualità dei prodotti all'atto della relativa consegna ovvero in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

*Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 2, comma 3 del D.L. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, in modalità dematerializzata, volta all'affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, di durata annuale, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b, del D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto la «Fornitura urgente di mascherine protettive FFP2 senza valvola per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19»*

## **5. VERIFICA DI CONFORMITA' E RESI PER PRODOTTI NON CONFORMI**

La verifica di conformità, ai sensi dell'art. 102 del Codice e delle relative norme di attuazione, viene effettuata dal Fornitore in contraddittorio con il personale della Stazione Appaltante e deve riguardare la totalità dei prodotti oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

All'atto della consegna dei prodotti, ovvero in un momento successivo, la Stazione Appaltante, verificherà la conformità di quanto consegnato a quanto indicato nell'Ordinativo di Fornitura e alle prescrizioni di cui al presente Capitolato.

La verifica di conformità, effettuata dal Direttore dell'Esecuzione e/o dagli Assistenti del medesimo, riguarderà:

- la corrispondenza della quantità di prodotti richiesta a quella effettivamente consegnata (verifica di conformità quantitativa);
- la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati a quelle definite nel presente Capitolato (verifica di conformità qualitativa).

È fatta, in ogni caso, salva la facoltà dell'Istituto di richiedere ulteriori informazioni, ove necessarie alle verifiche di cui sopra.

Nel caso in cui, nel corso della verifica, si rilevi che la quantità dei prodotti conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, la Stazione Appaltante contesterà tale difformità al Fornitore, che dovrà provvedere ad integrare la Fornitura, fino al raggiungimento del quantitativo mancante, entro 3 (tre) giorni lavorativi da detta contestazione, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo 7.

Nel caso in cui, nel corso della verifica, si rilevi una difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, non corrispondenza con il prodotto richiesto, ecc.), la Stazione Appaltante contesterà tale difformità al Fornitore, che, entro 3 (tre) giorni lavorativi da detta contestazione, dovrà procedere a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per la Stazione Appaltante, i prodotti non conformi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo 7.

Resta inteso che anche i prodotti oggetto di integrazione e/o sostituzioni sono soggetti a verifica di conformità, e che, ove venissero riscontrate difformità anche rispetto a questi ultimi, gli stessi dovranno essere ulteriormente integrati/sostituiti, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo 7.

Resta inteso altresì che il Fornitore non avrà diritto ad alcun corrispettivo per le Forniture difformi, e che la Stazione Appaltante, a seguito di verifica di conformità con esito negativo, avrà facoltà di risolvere, in tutto o in parte, il Contratto Attuativo relativamente alle Forniture non accettate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

## **6. GARANZIA DEI PRODOTTI**

Resta fermo l'obbligo del Fornitore, per 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di esito positivo delle verifiche di conformità, di garantire i prodotti per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui i prodotti sono destinati (art. 1497 c.c.), nonché per il buon funzionamento dei medesimi (art. 1512 c.c.).

Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione dei prodotti.

*Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 2, comma 3 del D.L. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, in modalità dematerializzata, volta all'affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, di durata annuale, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b, del D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto la «Fornitura urgente di mascherine protettive FFP2 senza valvola per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19»*

## **7. PENALI**

Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Istituto le seguenti penali:

- a) in caso di **mancato rispetto del Termine di Consegna** di cui al paragrafo 4 del presente Capitolato, sarà applicata una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto dell'Ordinativo di Fornitura, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- b) in caso di **mancata integrazione dei quantitativi e/o di mancata sostituzione dei prodotti non conformi/difettosi/malfunzionanti** entro il termine (3 giorni lavorativi) di cui al paragrafo 5 del presente Capitolato Tecnico, si applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto dell'Ordinativo di Fornitura, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.

L'Istituto avrà diritto di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi nel caso di applicazione, nel corso della durata dell'Accordo Quadro, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo dell'Accordo Quadro o del relativo Contratto Attuativo.

L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente paragrafo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 3 (tre) giorni dalla ricezione.

L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva prestata in sede di stipula del Contratto Attuativo, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, l'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.